



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 203495 del 10 dicembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Attestato biennale di qualifica professionale “Addetto servizi all’impresa”

Si fa riferimento alla nota del 20-11-2013 a margine indicata, con la quale codesta Regione chiede se il possesso dell’attestato di qualifica professionale di “Addetto servizi all’impresa” conseguito a seguito di un corso professionale dalla durata biennale possa considerarsi requisito valido ai fini dell’avvio dell’attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, così come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 147 del 2012, ai fini della verifica del possesso della qualificazione richiesta, al citato articolo 71, comma 6, dispone che *“L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano”*
- b) (...)
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Ai sensi, pertanto, del predetto articolo 71, comma 6, lettera c), è considerato in possesso del requisito professionale richiesto il soggetto in possesso di un titolo di studio, anche professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.



Sulla base delle informazioni fornite si evince che l'effettiva durata del corso professionale in questione è invece biennale.

Si ritiene, comunque, di precisare che, la scrivente ha già avuto modo di precisare che per quanto riguarda i criteri di valutazione per stabilire la validità o meno di un attestato di qualifica professionale rilasciato al termine di corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, qualora la qualificazione sia stata conseguita al termine di corsi professionali di durata inferiore al triennio nei quali siano presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione e alla manipolazione degli alimenti (nel caso in questione è presente la materia "merceologia", nonché la materia "igiene"), la qualifica ottenuta potrebbe eventualmente ritenersi assimilabile a quella riconosciuta al termine dei corsi richiamati alla lettera a), comma 6, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e pertanto valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale in questione, solo se tale sostanziale equipollenza sia in qualche modo valutata ed attestata dalla Regione competente, cui spetta sia l'organizzazione degli specifici corsi in questione che l'organizzazione della formazione professionale in generale.

Ove tale attestato non sia ritenuto valido ai fini della qualificazione richiesta, il soggetto in questione può frequentare uno dei corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, così come stabilito dall'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)